



Comune di Venezia

Direzione Politiche educative, della famiglia e sportive
S. Marco, 4091 – 30124 Venezia
tel. 0412748336 – fax 0412748410 – e-mail: direzione.istruzione@comune.venezia.it
codice fiscale 00339370272

Venezia, 4.9.2015

Prot. n.

All'Assessore Paolo Romor

Oggetto: risposta a interrogazione n. ordine 34 del 2.9.2015 su corretta assegnazione incarichi e supplenze presso nidi e scuole dell'infanzia comunali.

Con riferimento all'interrogazione in oggetto si forniscono i chiarimenti che seguono.

1. la normativa di cui all'art. 4, comma 1 del d.l. 101/2013, convertito in legge 125/2013, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 30.10.2013 ed a quella data erano già concluse le procedure per gli incarichi a tempo determinato negli asili nido e scuole dell'infanzia comunali per l'anno scolastico 2013/2014 ed erano già da tempo attivi i servizi. Per l'anno scolastico 2014/2015 è stata applicata per questa specifica fattispecie l'art. 4, comma 4bis del D.L. 21.5.2013 n. 54, convertito in legge 18.7.2013, n. 85 che consentiva, per assicurare il diritto all'educazione, negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia comunali, il rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato del personale educatore sottoscritti per comprovate esigenze temporanee e sostitutive. La possibilità di rinnovo era limitata sino al 31.7.2015. Tale scelta è stata operata per motivi di continuità didattica, in quanto venivano confermati i rapporti di lavoro con il personale che sinora aveva lavorato nei nidi e scuole dell'infanzia sulla base delle graduatorie a tempo determinato, approvate in seguito alle procedure concorsuali del 2012, personale che conosce bene i servizi e l'utenza nonché il sistema educativo complessivo del Comune di Venezia (P.O.F., progetti educativi speciali, uffici di riferimento, etc.), anziché avvalersi di una graduatoria per personale educatore di asilo nido a tempo indeterminato del 2010. Per la scuola dell'infanzia non erano disponibili graduatorie a tempo indeterminato.

2. il provvedimento di estensione dei contratti adottato dalla Direzione Risorse Umane con disposizione prot. n. 537265 del 29.12.2014 richiama, nella motivazione, sia il comma 6 dell'art. 4 del D.L. 101/2013 che il comma 9 del medesimo articolo di legge. Il comma 9, infatti, si applica, come indicato all'inizio del comma e ribadito nella disposizione 537265/2014 citata, alle amministrazioni che prevedono di effettuare procedure concorsuali ai sensi del comma 6 del medesimo articolo: il comma 6 prevede espressamente che a tali procedure possono partecipare coloro che negli ultimi cinque anni hanno maturato almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'Amministrazione che emana il bando. La proroga prevista dal comma 9, infatti, *“può essere disposta, in relazione al proprio effettivo fabbisogno, alle risorse finanziarie disponibili e ai posti in dotazione organica vacanti, indicati nella programmazione triennale di cui al precedente periodo, fino al completamento delle procedure concorsuali e comunque non oltre il 31 dicembre 2016”*. Quindi è finalizzata alla completa attuazione delle procedure concorsuali, cui possono partecipare, ai sensi del comma 6, solo coloro che negli ultimi cinque anni hanno maturato almeno tre

anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'Amministrazione che emana il bando, come sopra precisato. Il concetto, del resto, è lo stesso che viene espresso, seppure per una fattispecie diversa ma più chiaramente, nel precedente comma 6 quater del medesimo art. 4.

3. come si evince dai punti precedenti, le estensioni dei contratti di lavoro non sembrano viziate da errori interpretativi. Ciò posto, il motivo della precedenza è che per il personale interessato dalla estensione del contratto, deve necessariamente essere trovata una collocazione lavorativa attraverso l'assegnazione di una sede, per evitare di avere un rapporto di lavoro la cui efficacia è stata estesa, ma che non trova concreta attuazione, mentre gli eventuali posti residui possono essere assegnati al rimanente personale collocato in graduatoria, ma che non ha ancora, fino a quel momento, nessun rapporto di lavoro attivo con l'Amministrazione.

4. l'imminenza dell'apertura dei servizi all'utenza fissata dal calendario scolastico e dal regolamento comunale dei servizi per l'infanzia rende complesso e, per quanto sopra indicato, immotivato, un rinvio delle operazioni per l'assunzione di personale supplente.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE
Dott.Marzio Ceselin